

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpae Emilia-Romagna

## DECRETO CLIMA APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN PARLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. DDL di conversione del DL 14 ottobre 2019, n. 111, approvato definitivamente dal Parlamento il 10 dicembre 2019

Tra le novità introdotte dal disegno di legge di conversione l'istituzione di un fondo cosiddetto *programma sperimentale mangiaplastica* che permetterà alle amministrazioni comunali di presentare al ministero dell'Ambiente progetti destinati all'acquisto di ecocompattatori.

Altra novità riguarda l'istituzione in via sperimentale del programma *Caschi verdi per l'ambiente*, finalizzato alla collaborazione internazionale per la tutela delle aree nazionali protette e delle aree di pregio naturalistico riconosciute a livello comunitario.

Confermate, sostanzialmente, le agevolazioni previste nel decreto legge relative alla vendita di alimentari e detersivi sfusi.

## RIFIUTI AGRICOLI A BOLOGNA: ACCORDO DI PROGRAMMA PER SEMPLIFICARNE LA GESTIONE

Approvazione dell'Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del Dlgs 152/2006  
Dgr Emilia-Romagna n. 1830 del 28 ottobre 2018

Con Dgr n. 1830/2019 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha individuato per la provincia di Bologna circuiti organizzati di raccolta per la gestione dei rifiuti agricoli finalizzati a garantirne la tracciabilità sul

territorio regionale, semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.

L'accordo coinvolge la Regione, Arpae e i soggetti gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta e le organizzazioni agricole professionali. In particolare nel rinnovato Accordo è stabilito che il conferimento dei rifiuti agricoli non pericolosi con propri mezzi non è soggetto a nessun limite di peso, mentre il conferimento di quelli pericolosi dovrà essere limitato a 30 kg al giorno. È prevista la sottoscrizione, in via preventiva, del contratto di gestione con il centro di raccolta scelto, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto.

## RIFIUTI: FANGHI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA. IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA CASSAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5920 del 28 agosto 2019

Con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha stabilito che, per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura, non risulta essere sufficiente la verifica dell'assenza nel suolo destinato alle operazioni di spandimento, o negli stessi fanghi, delle sostanze nei limiti di concentrazione indicati nel Dlgs 99/1992 (modificato di recente dal DI 119/2018, cd. *decreto Genova*) ma occorre altresì fare riferimento ai limiti indicati nel Dlgs 152/2006.

La sentenza rappresenta il primo pronunciamento in materia dopo l'approvazione del *decreto Genova* che aveva innalzato il limite degli idrocarburi

presenti nei fanghi ai fini del loro utilizzo in agricoltura da 50 mg/kg a 1000 mg/kg e conferma chiaramente l'indirizzo tenuto sull'argomento dalla Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 27958/2017.

Con quest'ultima pronuncia la Cassazione aveva stabilito che, trattandosi di rifiuti, la normativa speciale doveva essere coordinata con quella generale sui rifiuti, applicando pertanto i limiti previsti nel testo unico ambientale.

Il Consiglio di Stato, confermando che non poteva applicarsi la sola normativa speciale, ha stabilito da un lato che *"l'espressa classificazione dei fanghi come rifiuti implica anche la conseguente applicazione della disciplina propria dei rifiuti"* e dall'altro che *"risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del Dlgs n. 152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica;..."*.

## LA NOZIONE "PERMANENTE" DELLA NATURA DI RIFIUTO

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 46586 del 18 novembre 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, relativa a un'attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti, ha precisato che, come già più volte affermato, la natura di *rifiuto* – una volta acquisita in forza di *elementi positivi* (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e *negativi* (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie – non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso *sub specie* di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal valore economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica. Come già sostenuto dalla Corte, in un'indagine volta all'accertamento dell'effettiva natura di *rifiuto* si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (si da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo per contro verificare "a monte" il rapporto tra il prodotto medesimo e il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene.

